

Fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale dell'AM Suisse (in precedenza Unione Svizzera del Metallo (USM))

Domande frequenti (FAQ)

<p>Perché i Fondi per la formazione professionale possono essere dichiarati di obbligatorietà generale?</p>	<p>La nuova Legge sulla formazione professionale (LFPr), entrata in vigore nel 2004, autorizza il Consiglio federale a dichiarare l'obbligatorietà generale del fondo per la formazione professionale di un determinato settore, qualora almeno un terzo delle imprese contribuisca già al fondo stesso.</p>
<p>Dove è sancito il principio giuridico?</p>	<p>Art. 60 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) (Raccolta sistematica del diritto federale 412.10) Art. 68 e segg. della Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) (Raccolta sistematica del diritto federale 412.101) Link al Diritto federale: http://www.sbf.admin.ch/berufsbildung/01421/index.html?lang=it</p>
<p>Quali sono il senso e lo scopo del Fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale dell'AM Suisse?</p>	<p>È nell'interesse di tutte le imprese poter disporre di una formazione professionale efficiente. Le associazioni professionali erogano prestazioni di interesse economico generale, a vantaggio dell'intero settore. L'AM Suisse si adopera, tra l'altro, per garantire la presenza di nuove leve professionalmente qualificate, formante adeguatamente per soddisfare le esigenze del settore. Inizialmente le spese a carico dell'AM Suisse in questo ambito erano finanziate in gran parte dalle aziende del settore associate all'AM Suisse. Grazie al carattere di obbligatorietà generale del Fondo per la formazione professionale, anche le altre imprese vengono ora chiamate a contribuire adeguatamente alla formazione professionale.</p>
<p>Chi è competente per la dichiarazione di obbligatorietà generale?</p>	<p>Il Consiglio federale.</p>
<p>Dove è possibile visionare la Decisione del Consiglio federale sulla dichiarazione di obbligatorietà generale?</p>	<p>La decisione è allegata a questa lettera. È inoltre disponibile nelle seguenti pubblicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foglio ufficiale svizzero di commercio, n° 250 del 27 dicembre 2013 • www.amsuisse.ch - Fondo per la formazione professionale
<p>Utilizzo del fondo: Come vengono utilizzati i soldi che confluiscono nel fondo per la formazione professionale?</p>	<p>L'utilizzo del denaro è stabilito nell' Art. 7 del Regolamento del Fondo per la formazione professionale AM Suisse come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progetti di sviluppo professionale, analisi, raccolta dati, contatti e concorsi professionali) • preparazione alla scelta della professione (es. figure professionali dell'AM Suisse), promozione delle nuove leve, eventi informativi) • compiti nazionali per la formazione professionale di base (es. elaborazione del regolamento a livello nazionale, sviluppo di documentazione e lavori per gli esami, addestramento e scambio di esperienze con esperti, svolgimento di convegni nazionali di

	docenti specializzati).
Anche le aziende non associate all'AM Suisse traggono vantaggio da questo fondo?	Sì. Una formazione professionale di qualità va a vantaggio dell'intero settore. Per i progetti finanziati con il denaro del FFP non è consentito un trattamento diverso per soci e non soci.
Controllo contro gli abusi: Come si garantisce che il denaro non sia utilizzato abusivamente?	La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, SEFRI, svolge un'attività di sorveglianza sul fondo per la formazione professionale. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, la SEFRI riceve una copia del rendiconto annuale corredato dal rapporto di revisione.
Come posso sapere se la mia/nostra impresa è soggetta al fondo per la formazione professionale?	L'art. 4 e l'Art. 5 del Regolamento del Fondo per la formazione professionale AM Suisse (in precedenza Fondo per la formazione professionale USM) definiscono il campo di applicazione aziendale et personale.
Cosa bisogna fare se non si appartiene al settore ?	Bisogna comunicarlo immediatamente per iscritto all'AM Suisse, provando la propria posizione, ad esempio, con un estratto del Registro di commercio.
Anche le imprese individuali e di famiglia sono obbligate a contribuire al fondo?	Sì. Anche queste imprese traggono vantaggio da professionisti ben formati o hanno usufruito del fondo personalmente e pertanto sono soggette all'obbligo di contribuzione.
Versiamo già i contributi per la formazione professionale mediante la Commissione paritetica nazionale. Dobbiamo versare contributi anche nel Fondo per la formazione professionale?	Sì. I contributi alla Commissione paritetica nazionale sono destinati al contratto collettivo nazionale di lavoro e alla formazione continua. Il denaro del Fondo per la formazione professionale viene invece utilizzato per le prestazioni a carattere nazionale a favore della formazione di base, per la promozione delle nuove leve e per i progetti di sviluppo professionale delle professioni del metallo.
Quali persone sono considerate ai fini del rilevamento per il Fondo per la formazione professionale?	Sono considerati tutti i collaboratori, della singola azienda che svolgono attività tipiche del settore, conformemente all'Art. 4 e all'Art. 5 del Regolamento. Sono tuttavia esclusi gli apprendisti e le persone con un grado occupazionale inferiore al 50%.
Imprese con apprendisti: Devono contribuire al Fondo anche le imprese che formano gli apprendisti?	Sì. L'intento del Fondo per la formazione professionale è indennizzare l'AM Suisse per le prestazioni che eroga a vantaggio dell'intero settore.
Imprese senza apprendisti: Devono contribuire al Fondo anche le imprese che non formano gli apprendisti?	Sì. Tutte le imprese del settore beneficiano di professionisti ben formati.
Non siamo soci dell'AM Suisse e non desideriamo diventarlo. Dobbiamo contribuire comunque al Fondo per la formazione professionale dell'AM Suisse?	Sì. Il Fondo per la formazione professionale è amministrato dall'AM Suisse, ma il denaro va a vantaggio di tutte le imprese del settore. L'obbligo di contribuire al Fondo per la formazione professionale dell'AM Suisse non ha niente a che vedere con l'adesione all'AM Suisse.
Anche i soci AM Suisse contribuiscono al Fondo per la formazione professionale?	Sì. I soci AM Suisse versano con la loro quota associativa un contributo al Fondo per la formazione professionale che è proporzionalmente pari all'importo versato dai non soci.
Cosa accade se, in qualità di azienda mista, ricevo due fatture da due diversi fondi per la formazione professionale?	In questo caso vale il principio secondo cui si paga un'unica volta per la stessa prestazione. È possibile una delimitazione per settore. Le prestazioni fornite dall'AM Suisse sono desumibili dall'Art. 2 del Regolamento del Fondo per la formazione professionale AM Suisse.
Tramite il Fondo per la formazione	No. Il Fondo per la formazione professionale AM Suisse è destinato

professionale AM Suisse sono finanziate anche le prestazioni cantonali ?	al finanziamento delle prestazioni nazionali. I corsi interaziendali non sono compresi.
Cosa accade se contribuisco già a un Fondo cantonale per la formazione professionale ?	Le aziende che contribuiscono a un fondo cantonale per la formazione professionale sono interamente soggette all'obbligo di contribuzione al Fondo per la formazione professionale AM Suisse. Poiché il fondo dell'AM Suisse finanzia solo prestazioni nazionali ad un livello superiore, non vi è alcuna sovrapposizione con le attività svolte da eventuali fondi cantonali. Pertanto viene rispettato il principio di non pagare due volte per la stessa prestazione.
Siamo obbligati a compilare il modulo di dichiarazione ?	Sì. Senza dichiarazione, l'AM Suisse provvederà a stimare il numero di persone attive in azienda.
Cosa occorre fare se non si è d'accordo con l'importo fatturato ?	Bisogna comunicarlo immediatamente per iscritto all'AM Suisse, allegando le prove necessarie (es. fattura di un altro fondo per la formazione professionale, regolamento del fondo interessato ecc.).
Posso addebitare il contributo personale ai miei collaboratori?	No. Il contributo al Fondo per la formazione professionale AM Suisse è interamente a carico dell'azienda.
Dove e come posso presentare opposizione alla disposizione dell'AM Suisse?	In assenza di dichiarazione o in caso di mancato pagamento, il contributo sarà disposto dall'AM Suisse (art. 68a cpv. 3 OFPr). Alla disposizione è possibile presentare ricorso entro 30 giorni. I ricorsi devono essere presentati per iscritto al seguente indirizzo: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI Einsteinstrasse 2, 3003 Berna
A chi posso rivolgermi per eventuali domande?	AM Suisse Associazione padronale Seestrasse 105 8002 Zurigo Sito Internet: www.amsuisse.ch – Fondo per la formazione professionale E-mail: bbf@amsuisse.ch Tel.: 044 285 77 09

Nota: Il presente promemoria è frutto della collaborazione tra AM Suisse e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Berna.